



REGIONE SICILIANA

Presidenza

SEGRETERIA GENERALE

*Servizio 4 “Coordinamento attività sociali,
culturali, produttive e territoriali – Adempimenti
in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza”*

Prot. n. 9154 del 1° aprile 2026

OGGETTO: Direttiva sulle modalità di applicazione dell’articolo 1, comma 5, Decreto Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 636, recante: “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica beneficenza ed opere pie.”.

All’Assessorato regionale della Famiglia, delle
Politiche sociali e del Lavoro
- Ufficio di Gabinetto
- Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

e, p.c. All’Ufficio legislativo e legale

Premessa.

L’articolo 14, lettera m), dello Statuto Speciale attribuisce alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di *pubblica beneficenza ed opere pie*.

Le Norme di attuazione dello Statuto emanate con Decreto Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 636, all’articolo 1, sanciscono al comma 1: *“le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle successive modificazioni ed integrazioni alla legge stessa, dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e da ogni ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sicilia, di cui all’art. 14, lettera m), dello statuto della regione, sono esercitate dagli organi della regione.”*.

La citata norma statuisce, altresì, che *“i provvedimenti per i quali disposizioni di legge ne prevedono l’adozione da parte del Capo dello Stato, sono assunti dal presidente della regione su proposta dell’assessore competente e che fino a quando la legge*

regionale non disponga diversamente, gli atti indicati nell'articolo 1 devono essere adottati previa assunzione dei pareri previsti dalle leggi statali vigenti.”.

L'ultimo comma del citato articolo prescrive, infine, che: *“Resterà in ogni caso fermo l'obbligo di procedere previo parere del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana per tutti i provvedimenti concernenti il riconoscimento, la fusione e la soppressione delle istituzioni e degli enti, nonché l'approvazione dei rispettivi statuti e le loro modificazioni*”.

In ordine alla persistente vigenza delle sopraindicate disposizioni si è pronunciato di recente il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che, con parere reso nel corso dell'Adunanza del 30 ottobre 2025, n. 00280/2025, spedito in data 20/11/2025, ha ritenuto che, non essendo intervenute in un momento successivo all'adozione del d.P.R. n. 636/1975, altre norme che ne abbiano modificato le previsioni secondo la peculiare procedura di adozione delle norme di attuazione dello Statuto, la mancata acquisizione da parte dell'Amministrazione procedente del parere preventivo del citato Organo consultivo inficia la *legittimità dei conseguenti provvedimenti*.

* * * * *

Ciò premesso, si dirama la presente direttiva mediante cui si ribadisce, innanzitutto - alla stregua del vigente quadro normativo brevemente richiamato in premessa - l'obbligo di osservanza della predetta disposizione di cui all'articolo 1, ultimo comma, del d.P.R. n. 636/1975 da parte dell'Amministrazione procedente.

In ordine alle relative modalità di applicazione delle disposizioni in argomento, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, quale ultimo passaggio della procedura istruttoria dei provvedimenti indicati dal citato ultimo comma dell'articolo 1, d.P.R. n. 636/1975 e sopra espressamente richiamati - previa relazione istruttoria avente ad oggetto la legittimità degli schemi provvedimentali proposti - trasmetterà, con nota firmata dall'Assessore competente, la relativa documentazione al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana tramite Ufficio Legislativo e Legale della Regione, il quale procederà a redigere la relazione di competenza per l'espressione e acquisizione del parere preventivo del suddetto Organo consultivo istituzionale.

Dell'avvenuta acquisizione del parere sarà fatta menzione nel preambolo del provvedimento.

La presente direttiva sarà pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza della Regione e su quello dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, nonché per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali provvederà a diramare la stessa agli enti interessati.

IL PRESIDENTE

Renato Schifani